

I chiarimenti dell'Inps. Su AppIO e MyInps tracciabile l'attività di lavoro occasionale

Il voucher si compra con PagoPa

La provvista in banca, Atm, edicole, bar e supermercati

DI DANIELE CIRIOLI

I voucher si ricaricano anche al supermercato, al bar o alla tabaccheria. A partire da dicembre, infatti, la provvista finanziaria per retribuire tutte le prestazioni di lavoro occasionale (gli ex voucher), erogate sia tramite il Libretto Famiglia (riservato, appunto, alle famiglie) sia tramite il «contratto di prestazione occasionale» (riservato, invece, a imprese e altri titolari di partita Iva), può avvenire con il sistema di pagamento pagoPA, cioè attraverso versamenti online o presso gli ordinari canali di pagamento fisici: banca, Atm, edicole, bar, supermercati. Lo spiega l'Inps nel messaggio 4380 del 6/12/2023 precisando, inoltre, che sempre da dicembre è attiva sull'AppIO e su MyInps una funzionalità che consente di tracciare la propria attività di lavoro occasionale (in qualità di prestatore o di utilizzatore).

Le prestazioni occasionali. Per prestazioni di lavoro occa-

sionali s'intendono le attività svolte entro certi limiti d'importo e di durata, calcolati per anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre; il superamento di tali limiti determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo pieno e indeterminato. In via di principio, chi fruisce delle prestazioni occasionali (la famiglia o un'impresa o un altro titolare di partita Iva) è chiamato utilizzatore (una specie di datore di lavoro); chi le offre è chiamato prestatore. Tutta la gestione del rappor-

to occasionale si svolge online, su una piattaforma Inps. Le prestazioni occasionali sono oggi soggette a tre regimi: uno per le famiglie (Libretto Famiglia); un altro per le «non famiglie», cioè imprese, professionisti e altri titolari di partita Iva (contratto di prestazione occasionale, in sigla Prest.O); il terzo, per il settore agricolo.

La provvista economica. Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, sia con il Libretto Famiglia e sia con il contratto Prest.O, è

necessario che l'utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore e il pagamento degli oneri Inps e dei costi di gestione. A tal fine, l'utilizzatore può effettuare il versamento delle somme mediante F24 (causale LIFA o CLOC).

Da dicembre. Agendo sul portale dei pagamenti del sito Inps, l'utilizzatore, dopo avere inserito l'importo che intende

versare, può adesso generare il bollettino per il versamento e scegliere una delle due modalità di pagamento pagoPA disponibili: pagamento online e avviso di pagamento pagoPA, che è la nuova modalità disponibile dal corrente mese di dicembre. Le tipologie di pagamento possibili sono quelle indicate in tabella.

Tutto sotto controllo. A partire da dicembre 2023, inoltre, è attiva sull'AppIO e su MyInps la funzionalità di notifica delle comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi prestatori. In particolare, l'utilizzatore del Libretto Famiglia riceve le comunicazioni su: disposizioni di pagamento; aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamenti; liquidazione di rimborsi. Il prestatore riceve le comunicazioni relative a tutte le disposizioni di pagamento e a alle informazioni sull'assenza della certificazione della titolarità dell'Iban che impedisce il pagamento.

© Riproduzione riservata

La pensione perduta la paga il patronato

Spetta al patronato pagare gli anni di pensione perduti dall'assistito perché era sbagliata la domanda proposta all'Inps. Ha natura contrattuale la responsabilità dell'istituto: affinché scatti il risarcimento al lavoratore basta provare il danno patito, laddove nella domanda manca l'opzione per la totalizzazione, mentre l'ente non riesce a dimostrare che un eventuale ricorso amministrativo all'ente previdenziale aveva ragionevoli possibilità di essere accolto, evitando di far slittare la decorrenza dell'assegno; senza dimenticare che ben poteva essere lo stesso patronato a esperire il rimedio senza autorizzazione dell'assistito. Così l'ordinanza della Corte di cassazione civile, sezione lavoro, n. 34475 dell'11/12/2023.

Fonte negoziale. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dal lavoratore che ha perso ventisette mensilità della pensione di anzianità. Secondo la legge n. 152 del 30/03/2001, il mandato dell'assistito conferisce al patronato il pieno potere di rappresentanza per compiere tutti gli atti necessari a ottenere le prestazioni. La diligenza richiesta nell'adempimento del mandato deve essere valutata riferendosi alla natura dell'attività svolta in base all'articolo 1176, secondo comma, Cc. Sbaglia il patronato a non verificare e sistemare la posizione contributiva dell'interessato prima di presentare la domanda all'Inps: a compiere le verifiche necessarie è un altro istituto cui si rivolge poi il lavoratore. L'errore sta soprattutto nel non specificare che la pensione è richiesta in regime di totalizzazione come invece prescrive dall'articolo 3 del decreto legislativo 42/2006: il patronato resta inerte per due anni prima di chiedere all'Inps il risarcimento.

Conseguenza diretta. Sarebbe illogico escludere il risarcimento solo perché ricorrendo all'Inps l'assistito avrebbe potuto evitare il danno patito come conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento contrattuale: l'istituto non dimostra che il rimedio amministrativo avrebbe verosimilmente anticipato il riconoscimento della pensione.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

ASSUNZIONI Assistenti sociali con più fondi

Ulteriori risorse a favore degli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali. In riferimento all'esercizio 2022 la cifra stanziata sarà di 65 milioni di euro. Per il 2023, invece, si arriverà fino a 96 milioni di euro. È quanto prevede il decreto del ministero del lavoro del 9 novembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 287 del 9 dicembre, relativo alla liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nel 2022 e per il 2023. Gli ulteriori fondi sono dovuti a una serie di errori formali realizzati dagli enti territoriali nella richiesta di contributo.

Le risorse finanziano il contributo introdotto dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), che consiste in un finanziamento pari a 40 mila euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto 1 a 5.000, oppure un contributo di 20 mila euro annui per l'assunzione in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 fino al rapporto di 1 a 4.000.

© Riproduzione riservata

Guide turistiche, riforma apprezzata a metà

Associazioni divise sulla riforma delle guide turistiche. La legge approvata la scorsa settimana (si veda *ItaliaOggi* dell'8 dicembre) è stata accolta con pareri discordanti dalle associazioni di categoria. C'è chi parla di svolta storica per una legge attesa da decenni, ma che non soddisfa appieno tutte le richieste provenienti dal mondo delle guide turistiche italiane.

Un giudizio molto duro, ad esempio, arriva dall'Associazione nazionale guide turistiche (Angt), una protesta portata avanti insieme «alle 30 associazioni locali di tutto il territorio nazionale, che già il 30 giugno avevano manifestato contrarietà nei confronti della guida generalista, in favore di una guida con specializzazione territoriale regionale». L'Angt «esprime contrarietà anche per il livello linguistico richiesto: per entrambe le lingue si dovrebbe richiedere un livello pari a C1, in quanto il livello B2 previsto per la seconda lingua non è sufficiente per una mediazione culturale adeguata». Ci sono poi «altri articoli che dimostrano la debolezza del ddl, come per esempio l'obbligo di aggiornamento a spese delle guide, tipico delle professioni ordinarie, mentre la guida turistica è una professione regolamentata senza albo o collegio». Una legge, insomma, che «rappresenta una pietra tombale per la professione».

Agilo, Associazione nazionale accompagnatori e guide turistiche, definisce l'approvazione come «un giorno speciale, a metà», visto il mancato riconoscimento degli accompagnatori turistici: «teniamo a mente la promessa della ministra Santanché di procedere immediatamente alla regolamentazione della professione di Accompagnatore turistico e ad una generale riforma delle professioni turistiche».

Più entusiasta il commento di Federagit Confesercenti: «È vero, non tutte le nostre richieste sono state accolte e restano alcuni dubbi. Ma dopo dieci anni di discussione e di attesa, le guide turistiche hanno finalmente una legge che disciplini la professione». L'associazione, in particolare, ha contestato alcuni dei passaggi approvati durante l'analisi in Parlamento del provvedimento, tra cui l'apertura allo svolgimento della professione in occasione di eventi straordinari.

© Riproduzione riservata